



# COMUNE DI PANETTIERI

## PROVINCIA DI COSENZA

Prot. n. **665**

### ORDINANZA SINDACALE N°13

#### **Interruzione temporanea dell'erogazione idropotabile.**

## Il Sindaco

- **VISTO** CHE AL FINE DI TUTELARE LA SALUTE E L'IGIENE PUBBLICA OCCORRE CONTROLLARE QUOTIDIANAMENTE LA QUALITÀ E L'EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE PROVENIENTE DAI SERBATOI DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE;
- **CONSIDERATO** CHE PER GARANTIRE ULTERIORMENTE LA SALUBRITÀ DELL'ACQUA PER IL CONSUMO UMANO, INDISPENSABILE PER LA SALUTE INDIVIDUALE E COLLETTIVA, OCCORRE PROCEDERE PERIODICAMENTE ALTRESÌ ALLA PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DELLA CONDOTTA/TUBAZIONE COMUNALE;
- **RITENUTO** QUINDI DI EFFETTUARE QUANTO NECESSARIO PER GARANTIRE UN SANO FLUSSO IDRICO;
- **CONSTATATO** CHE OCCORRE EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE UNA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO IDRICO PER ADDIVENIRE A QUANTO SUMMENZIONATO;
- **ATTESO** CHE L'ESECUZIONE DI TALE INTERVENTO ED IL RIPRISTINO DEL NORMALE FLUSSO IDRICO SONO SUBORDINATI QUINDI AD UNA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA FORNITURA IDRICA;
- **CONSIDERATO** DI PROVVEDERE IN MERITO STANTE LA NATURA DEL SERVIZIO INTERESSATO;
- **VISTO** IL D.LGS. 2 FEBBRAIO **2001**, N. **31** RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/83/CE RELATIVA ALLA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO";
- **VISTO** IL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE **14 GIUGNO 2017**;
- **VISTO** IL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. N. **267 DEL 18/08/2000**;
- **VISTO** L'ART. **26** DEL "REGOLAMENTO COMUNALE E TARIFFE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE";

## ORDINA

- LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'EROGAZIONE IDROPOTABILE A PARTIRE DALLE ORE **08,00** FINO ALLE ORE **20,00** DEL GIORNO **MARTEDI' 23 FEBBRAIO 2021 E COMUNQUE FINO AD ULTIMAZIONE DEI LAVORI** AL FINE DI CONSENTIRE IL REGOLARE PROSEGUITO DEI LAVORI IN PREMESSA;

## DISPONE

CHE ALLA PRESENTE ORDINANZA, OLTRE ALLE ORDINARIE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE, VENGA DATA LA MASSIMA DIFFUSIONE TRAMITE I CANALI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DELL'ENTE ED AFFISSIONE ALLE BACHECHE COMUNALI;

LA TRASMISSIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA A:

- PREFETTURA DI COSENZA;
- COMANDO STAZIONE CARABINIERI – BIANCHI;
- UFFICIO TECNICO COMUNALE;
- POLIZIA LOCALE;

## INFORMA

CHE CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO PUÒ ESSERE PROPOSTO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE CALABRIA ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA O COMUNQUE DALLA PIENA CONOSCENZA DELLO STESSO, AI SENSI DELLA L. 6 DICEMBRE 1971, N. 1034, OPPURE, IN VIA ALTERNATIVA, RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRO IL TERMINE DI 120 GIORNI DALLA NOTIFICA O DALLA PIENA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO MEDESIMO, AI SENSI DEL D.P.R. 24 NOVEMBRE 1971, N. 1199.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, **18 FEBBRAIO 2021.**

**Il Sindaco**  
F.to Salvatore PARROTTA